

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 2008

Reg.Sent. n.

R.G. n.

Sezione III-bis

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1982/2007 proposto, con i relativi motivi aggiunti, da: Omissis  
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio  
dello stesso in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, 1/B  
contro

- MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.;  
- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t.,  
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma  
e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12  
e con l'intervento ad opponendum

di , Omissis

tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Marconi, Monica Busoli e Luca Gabrielli, ed  
elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Roma, Via Nazionale, n. 200  
per l'annullamento

1) della nota prot. n. 2310 del 18.12.2006 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Dipartimento  
per l'Università, l'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e  
Tecnologica - Direzione Generale per l'Università – Ufficio IX;

2) della nota prot. n. 1943 del 19.12.2006 del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per  
l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola – Ufficio III;

3) (con i I motivi aggiunti) della nota prot. n. AOODGPER 4235 del 5.3.2007 del Ministero della  
Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola  
– Ufficio III;

4) (con i II motivi aggiunti) del D.D.G. del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per  
l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola del 16 marzo 2007;

5) (con i III motivi aggiunti) della nota prot. n. AOODGPER 11859 del 7 giugno 2007 del Ministero  
della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della  
Scuola – Ufficio III;

6) (con i IV motivi aggiunti) della nota prot. n. AOODGPER 15700 del 2 agosto 2007 del Ministero  
della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della  
Scuola – Ufficio III;

7) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, anche di prossima  
pubblicazione, nonché

A) per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al pieno e regolare inserimento nelle graduatorie  
permanenti oggi ad esaurimento, senza indicazione di alcuna riserva, avendo conseguito il titolo  
abilitante al seguito del superamento degli esami conclusivi previsti dal D.M. n. 85/2005; nonché  
all'inserimento, senza indicazione di alcuna riserva, nella graduatorie di I fascia relative alle diverse  
istituzioni scolastiche con il conferimento di incarichi temporanei attraverso le stesse istituzioni o  
attraverso le cd. "scuole polo";

B) per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di concludere i corsi abilitanti speciali indetti con il  
D.M. n. 85/2005, in tempo utile per essere inseriti, a pieno titolo, nelle graduatorie permanenti, al fine  
di poter concorrere legittimamente all'assegnazione di incarichi di supplenza nonché al conferimento  
di immissioni in ruolo;

C) per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non  
patrimoniali subiti e subendi, pari alle retribuzioni che i ricorrenti potrebbero conseguire nel caso di  
tempestivo e immediato conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione all'insegnamento;

D) della condanna delle convenute Amministrazioni al riconoscimento anche del punteggio relativo al

servizio docente non conferito durante l'anno scolastico 2007 – 2008 pur trovandosi i ricorrenti in posizione utile in graduatoria, per essere gli stessi inseriti nella medesima graduatoria unicamente con la dicitura “con riserva”, non utile al conferimento di incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rilevanza non solo nelle graduatorie permanenti di prossima pubblicazione, ma anche nelle graduatorie di I fascia relative alle diverse istituzioni scolastiche con il conferimento di incarichi temporanei attraverso le stesse istituzioni o attraverso le cd. “scuole polo”; ovvero nel caso di danno arrecato per l'impossibilità di aggiornare il punteggio in altre graduatorie, mediante la spendita del titolo di abilitazione che dà diritto di ottenere 3 punti in altra graduatoria, nonché per la perdita di opportunità di lavoro conseguenti alla possibilità di spendere il titolo di abilitazione a far data dall'anno scolastico 2007/2008 anche nelle istituzioni scolastiche non statali ma legalmente riconosciute, parificate e/o paritarie, ove è richiesto il titolo di abilitazione per l'attività di insegnamento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione;

visti gli atti di intervento ad opponendum;

visti gli atti con cui sono stati proposti i motivi aggiunti di ricorso;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

udito, all'udienza pubblica del 10 gennaio 2008, il relatore dott. Francesco Arzillo;

uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale;

ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO E DIRITTO**

1. I ricorrenti sono tutti insegnanti non di ruolo che hanno partecipato ai corsi abilitanti speciali istituiti da varie Università degli Studi ai sensi del D.M. n. 85/2005, in attuazione dell'artt. 2, comma 1, lettera c) bis e comma 1 ter della l. n. 143/2004, e riservati agli insegnanti della scuola materna ed elementare, nonché a quelli della scuola media di I e II grado in possesso del solo requisito dei trecentosessanta giorni di servizio nel periodo 1 settembre 1999 – 6 giugno 2004.

Con il presente ricorso, e con i quattro atti recanti motivi aggiunti, i medesimi impugnano gli atti indicati in epigrafe.

In sintesi, detti atti hanno disposto la cd. “rimodulazione” dei corsi abilitanti in questione, affinché gli stessi potessero avere una durata omogenea e una contestuale conclusione sull'intero territorio nazionale.

Gli atti impugnati sono i seguenti:

1) La nota prot. n. 2310 del 18.12.2006 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica - Direzione Generale per l'Università – Ufficio IX, indirizzata principalmente alle Università e al ministero della Pubblica Istruzione, in cui si rileva quanto segue:

- Si è “reso necessario ed obbligatorio l'incremento delle ore del corso al fine di consentire ai discenti di acquisire competenze nelle discipline socio-psico-pedagogiche indispensabili per l'esercizio della professione di docente.

I corsi, di fatto, constano rispettivamente di 600 ore (scuola secondaria di 1° e 2° grado) e di 800 ore (scuola dell'infanzia e primaria ).

Il maggior numero di ore e l'elevato numero degli aventi diritto ha comportato in gran parte dei casi il ricorso alla modulazione temporale dei corsi stessi con la conseguente impossibilità che gli stessi si concludano in tempo utile per l'utilizzo della conseguita abilitazione nelle relative graduatorie di insegnamento dell'anno 2007 cui comunque potranno iscriversi con riserva.

Al fine di assicurare la non disparità di trattamento per tutti i discenti e di salvaguardare l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta nei corsi, a conferma dell'alto valore dell'insegnamento impartito, si invitano le SS.LL. a porre in essere ogni atto idoneo ad assicurare che:

a) i corsi per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, rimodulando i percorsi formativi, completino i propri lavori entro gennaio 2008, eccezionalmente entro febbraio 2008 per le sedi con un elevato numero di corsisti, con esami finali nel mese di marzo 2008 (sessione straordinaria anno accademico 2006/07).

b) i corsi rivolti agli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado si concludano preferibilmente entro dicembre 2007, esami finali gennaio 2008, eccezionalmente, per obiettive situazioni evidenziate da alcuni Atenei causa l'elevato numero di corsisti, entro febbraio 2008, con esami finali nel mese di marzo 2008 (sessione straordinaria anno accademico 2006/07).

In merito corre l'obbligo informare le SS.LL. che le Direzioni Scolastiche Regionali procederanno alla nomina delle Commissioni per gli esami finali per i corsi speciali per gli insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2° grado nel mese di gennaio 2008 e nel mese di marzo 2008 solo per alcune sedi; designeranno, inoltre, nel mese di marzo 2008 i propri Ispettori nelle commissioni per la regolarità delle prove finali abilitanti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria".

2) La nota prot. n. 1943 del 19.12.2006 del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola – Ufficio III, indirizzata agli uffici scolastici regionali, con cui si è richiamata:

- la necessità di non procedere alla nomina dei docenti o degli ispettori nelle commissioni di esame prima della data indicata (gennaio 2008 per le scuole secondarie e marzo 2008 per la scuola primaria e dell'infanzia);

- l'iscrizione con riserva di tutti gli iscritti ai corsi abilitanti speciali nelle graduatorie permanenti di terza fascia, in occasione del prossimo aggiornamento, con decorrenza dal 1 settembre 2007, con la conseguente possibilità di scioglimento della riserva alla data di conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione all'insegnamento.

3) La nota prot. n. AOODGPER 4235 del 5.3.2007 del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola – Ufficio III, la quale ha consentito di programmare gli esami finali dei corsi abilitanti speciali tra il mese di settembre e quello di ottobre 2007, nei casi in cui fosse possibile prevedere la conclusione dei suddetti corsi abilitanti entro la sessione estiva dell'anno accademico corrente, ed ha ribadito che "a tutti i partecipanti ai corsi, indipendentemente dal momento del conseguimento del titolo abilitante sarà assicurata l'utilizzazione piena del titolo ad un termine unico da fissare con successivo provvedimento ministeriale".

4) Il D.D.G. del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola del 16 marzo 2007, concernente "Aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009", limitatamente all'art. 8, n. 6 ove si prevede che "con separati provvedimenti, saranno fissati tempi e modalità per lo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti che partecipano ai corsi speciali ex D.M. n. 21/05, ex D.M. n. 85/05, nonché nei confronti dei docenti che conseguiranno l'abilitazione o la specializzazione in tempi successivi".

5) La nota prot. n. AOODGPER 11859 del 7 giugno 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola – Ufficio III, la quale ha comunicato le disposizioni in ordine all'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dell'a.s. 2007/2008, come previsto dall'art.1, comma 605, della legge n. 296/06, di due tipologie di docenti (D.M. n. 49 del 6/6/07: docenti che conseguono il diploma di abilitazione o di specializzazione sul sostegno, entro la data del 30 giugno 2007, presso le Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), presso la scuola di Didattica della musica, presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID), o presso la facoltà di Scienze della formazione primaria; D.M. n.50 del 6/6/07: docenti che si abilitano in discipline artistico-musicali entro la data del 30 giugno 2007, a conclusione dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 85/05, gestiti dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica), nella parte in cui non dispone in merito allo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti che hanno partecipato ai corsi speciali ex D.M. n. 85/2005, in tal modo implicitamente negando lo scioglimento della riserva medesima nei confronti degli stessi.

6) La nota prot. n. AOODGPER 15700 del 2 agosto 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola – Ufficio III, con cui l'Amministrazione, in esito alla riforma in appello delle pronunce cautelari di questo Tribunale originariamente favorevoli alla posizione dei ricorrenti, ha affermato l'impossibilità, per i docenti interessati, di "far valere l'abilitazione conseguita nelle operazioni di assunzione a tempo indeterminato e determinato da effettuarsi sulla base delle graduatorie ad esaurimento e di istituto di

1° fascia per l'a.s. 2007/2008".

Il ricorso si fonda sui motivi in diritto così rubricati:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, comma 1, del D.M. n. 85 del 18 novembre 2005 e dell'art. 2 della L. 4 giugno 2004, n. 143; violazione del principio di buon andamento e d'imparzialità dell'Amministrazione a norma dell'art. 97 Cost.;

2) eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche di illogicità, irragionevolezza e incoerenza;

3) violazione dell'art. 3 della L. 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; eccesso di potere per carenza di motivazione;

4) violazione del principio di applicazione della legge secondo l'intenzione del legislatore ex art. 12 disp. prel. c.c., a causa della violazione dell'art. 2 della L. 4 giugno 2004, n. 143;

5) violazione del principio di tutela dell'affidamento e responsabilità civile dell'amministrazione scolastica.

1.1 Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha proposto le seguenti ulteriori censure:

1)(con i I e II motivi aggiunti): violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. 4 giugno 2004, n. 143; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del D.M. 85 del 18 novembre 2005; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per irragionevolezza; violazione dell'art. 97 della Costituzione.

2) (con i III motivi aggiunti): violazione del giudicato; violazione dell'art. 1, comma 605 della L. 27 dicembre 2006, n. 296; violazione degli artt. 1 e 2 e ss. della L. 4 giugno 2004, n. 143; violazione dell'art. 3 del D.M. 85 del 18 novembre 2005; violazione dell'art. 8 del D.D.G. del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 marzo 2007; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per irragionevolezza; violazione dell'art. 97 della Costituzione;

3) (con i IV motivi aggiunti): violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 605 della L. 27 dicembre 2006, n. 296; violazione dell'art. 2 della L. 4 giugno 2004, n. 143, e dell'art. 3 del D.M. 85 del 18 novembre 2005; violazione dell'art. 8, n. 6, del D.D.G. del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 marzo 2007; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per irragionevolezza; violazione dell'art. 97 della Costituzione; violazione del principio di parità di trattamento.

1.2 Con il ricorso si chiede altresì:

A) l'accertamento del diritto dei ricorrenti al pieno e regolare inserimento nelle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento, senza indicazione di alcuna riserva, avendo conseguito il titolo abilitante al seguito del superamento degli esami conclusivi previsti dal D.M. n. 85/2005; nonché all'inserimento, senza indicazione di alcuna riserva, nella graduatorie di I fascia relative alle diverse istituzioni scolastiche con il conferimento di incarichi temporanei attraverso le stesse istituzioni o attraverso le cd. "scuole polo";

B) l'accertamento del diritto dei ricorrenti di concludere i corsi abilitanti speciali indetti con il D.M. n. 85/2005, in tempo utile per essere inseriti, a pieno titolo, nelle graduatorie permanenti, al fine di poter concorrere legittimamente all'assegnazione di incarichi di supplenza nonché al conferimento di immissioni in ruolo;

C) l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, pari alle retribuzioni che i ricorrenti potrebbero conseguire nel caso di tempestivo e immediato conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione all'insegnamento;

D) la condanna delle convenute Amministrazioni al riconoscimento anche del punteggio relativo al servizio docente non conferito durante l'anno scolastico 2007 – 2008 pur trovandosi i ricorrenti in posizione utile in graduatoria, per essere gli stessi inseriti nella medesima graduatoria unicamente con la dicitura "con riserva", non utile al conferimento di incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rilevanza non solo nelle graduatorie permanenti di prossima pubblicazione, ma anche nelle graduatorie di I fascia relative alle diverse istituzioni scolastiche con il conferimento di incarichi temporanei attraverso le stesse istituzioni o attraverso le cd. "scuole polo"; ovvero nel caso di danno arrecato per l'impossibilità di aggiornare il punteggio in altre graduatorie, mediante la spendita del titolo di abilitazione che dà diritto di ottenere 3 punti in altra graduatoria, nonché per la perdita di opportunità di lavoro conseguenti alla possibilità di spendere il titolo di abilitazione a far data dall'anno scolastico 2007/2008 anche nelle istituzioni scolastiche non statali ma legalmente riconosciute, parificate e/o paritarie, ove è richiesto il titolo di abilitazione per l'attività di insegnamento.

**2. Si sono costituiti in giudizio il MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, resistendo al ricorso.**

**3. Hanno proposto intervento ad opponendum gli altri insegnanti indicati in epigrafe, i quali avendo parimenti partecipato ai corsi di cui sopra, ritengono di sostenere l'impostazione seguita dall'Amministrazione con gli atti della cui legittimità si controverte in questa sede.**

4. Il ricorso è stato chiamato per la discussione del merito all'udienza pubblica del 10 gennaio 2008, e quindi trattenuto in decisione.

5. Le censure proposte da parte ricorrente vanno considerate unitariamente; parimenti unitaria deve essere la considerazione della sequenza degli atti impugnati, dovendosi aver riguardo all'essenza della questione controversa.

Parte ricorrente, nel censurare la rimodulazione temporale delle procedure abilitative speciali disposta dall'Amministrazione, propone una serie di ragioni così sintetizzabili:

- **il D.M. 18 novembre 2005, n. 85 ha stabilito che le procedure abilitanti dovessero concludersi entro l'anno accademico 2005/2006**, per dare la possibilità ai docenti di entrare in graduatoria permanente a pieno titolo (e non con riserva) già a partire dall'anno scolastico 2007/2008;

- **l'Amministrazione avrebbe contraddittoriamente, illogicamente, immotivatamente e arbitrariamente disatteso questo termine**, pregiudicando i corsisti che facevano affidamento sul rispetto dello stesso, e che hanno frequentato corsi gestiti in maniera tempestiva, per privilegiare la volontà di garantire parità di trattamento con coloro che hanno frequentato corsi che non sono stati gestiti in maniera da essere ultimati tempestivamente;

- in tal modo **sarebbero stati violati il principio di buon andamento, ed i principi di ragionevolezza ed eguaglianza, in relazione all'aspettativa legittima ad un'ottimale organizzazione dei percorsi formativi e alla conseguente conclusione dei corsi, con lo svolgimento dei relativi esami in tempo utile per il conferimento degli incarichi di supplenza e delle nomine in ruolo;**

- parimenti **risulterebbe violata la ratio della norma primaria**, considerata sia in se stessa sia in relazione alle previsioni costituzionali in materia di tutela del lavoro: ratio identificabile nell'esigenza di risolvere l'annoso problema della stabilizzazione dei cd. "precari", dei quali va tutelato anche l'affidamento nei confronti dell'Amministrazione scolastica, che è tenuta a un comportamento responsabile e imparziale;

- la legge n. 296/2006 prevede, all'art. 1, comma 605, lo scioglimento della riserva con il conseguimento del titolo di abilitazione, e quindi **l'amministrazione non può differire ulteriormente lo scioglimento medesimo, né disporlo solo per alcune categorie** (SSIS e discipline artistico – musicali).

**6. Va premesso che il ricorso e i motivi aggiunti non possono ritenersi inammissibili sotto il profilo dell'omessa notifica a controinteressati, in quanto essi hanno per oggetto atti in relazione ai quali non sussistono controinteressati formali:** infatti la figura del controinteressato in senso formale ricorre nel caso in cui l'atto sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferisca direttamente e immediatamente a soggetti singolarmente individuabili (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 luglio 2007, n. 3893).

7. Nel merito, il ricorso è fondato.

**Il Collegio ritiene che l'impostazione adottata dall'Amministrazione sia priva della dovuta base normativa, ed appaia anche contraddittoria, irragionevole e lesiva del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.**

Il D.M. n. 85/2005 ha previsto (art. 3, comma 1) che i corsi in questione si svolgessero nell'anno accademico 2005 – 2006; del tutto coerentemente la nota prot. n. 2064 del 21.11.2005 aveva interpretato la disposizione nel senso della necessità di concludere le procedure abilitanti entro l'anno accademico 2005/2006; ciò in conformità alle esigenze che hanno ispirato la normativa in questione, volta alla soluzione del problema del precariato; ed in piena consonanza con la tempistica relativa all'inserimento in graduatoria. Ed è bene ricordare **che l'esame finale**, di cui al successivo comma 7 dell'art. 3 del D.M. n. 85/2005, **rappresenta il momento conclusivo del corso**, non potendo essere concepito come un momento separato né ontologicamente né sotto il profilo temporale, **per un'evidente esigenza di coerenza e continuità del percorso riabilitativo.**

In questo contesto, la previsione, nel successivo comma 10, di un D.M. di **scioglimento della riserva, non poteva che concepirsi quale adempimento esecutivo e consequenziale rispetto a questa impostazione**; essa pertanto non doveva essere impugnata, **in quanto di per sé neutra e non lesiva rispetto al problema che viene in discussione oggi**.

Con le note ministeriali impuginate con il ricorso, **l'Amministrazione si è discostata arbitrariamente dalla traccia fissata con decreto ministeriale**.

Detta arbitrarietà appare anzitutto evidente dal fatto che la stessa **non rispetta l'autovincolo derivante dal decreto in questione, al quale si è derogato con atti che non solo non hanno lo stesso rango formale di provvedimento del Ministro** (previsto dall'art.2, commi 3 e 3 – bis della L. n. 143/2004), **ma che appaiono anche viziati intrinsecamente**.

Al riguardo deve affermarsi che **l'esigenza di garantire la parità di trattamento all'interno della categoria dei corsisti speciali è stata indebitamente e irragionevolmente privilegiata rispetto all'esigenza di attuare con la maggior sollecitudine ed efficienza possibile il fine della norma primaria, col risultato di garantire una singolare equiparazione "al ribasso"**, con singolare appiattimento delle situazioni più efficienti e/o efficaci su quelle meno efficienti e/o efficaci.

In questo caso, è bene ricordare che **ci si trova totalmente al di fuori della logica delle procedure concorsuali**, nelle quali l'esigenza della par condicio è notoriamente prevalente.

I corsi in questione non hanno natura concorsuale, ed hanno anche un'articolazione differenziata territorialmente per sedi diverse e autonome.

D'altra parte, le graduatorie, nelle quali i docenti sono destinati a confluire a pieno titolo, sono normativamente configurate in maniera tale da essere piuttosto il punto di confluenza di afflussi provenienti da canali selettivi differenziati ontologicamente e per durata (concorsi, corsi abilitanti, SSIS, etc.).

Dal che discende che il criterio della par condicio è stato applicato in questo caso in maniera non pertinente, ed anzi **con effetti addirittura distorsivi del criterio del buon andamento e dell'efficienza dell'azione amministrativa, con il risultato di disattendere la ratio della normativa di riferimento e di configurare un operato complessivamente difforme dai criteri di buona amministrazione, con grave lesione della posizione soggettiva degli odierni ricorrenti**.

E questo discorso prescinde dall'individuazione delle cause della diversa tempestività dei corsi attivati nei vari Atenei; quali che siano dette cause, la conclusione non muta. Ai fini che qui interessano, i ritardi di alcuni corsi non possono risolversi in un pregiudizio anche di chi ha frequentato i corsi che si sono svolti con maggiore tempestività. Va ribadito che le procedure in questione sono reciprocamente indipendenti, e quindi devono singolarmente attestarsi su standard ottimali di efficienza ed efficacia, senza che le situazioni che intaccano alcune di esse possano o debbano ripercuotersi sulle altre.

Nel caso di specie **quindi l'Amministrazione ha operato illegittimamente nel dilazionare globalmente l'ultimazione delle procedure e lo svolgimento degli esami, con effetti generalizzati anche nei confronti dei soggetti che avevano frequentato quei corsi che erano stati organizzati in maniera tale da potersi concludere con maggiore tempestività**.

Sotto altro profilo, è bene ribadire non solo che **l'art. 3, punto 10 del D.M. 85/2005 non abilitava l'Amministrazione a dilazionare ad libitum gli esami e lo scioglimento della riserva**; ma che esso **è stato anche sostanzialmente superato dall'art. 1, comma 605, lettera c), della L. n. 296/2006**, nel quale si fanno salvi gli inserimenti nelle graduatorie "da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. **La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione**". **Da quest'ultimo inciso normativo si ricava, infatti, che lo scioglimento della riserva avviene sostanzialmente ex lege, in occasione del superamento dell'esame e del connesso conseguimento del titolo di abilitazione**.

**Questa disposizione sottrae sostanzialmente all'Amministrazione il potere di dilazionare nel tempo lo scioglimento della riserva; ed è compatibile con una considerazione autonoma della posizione di ciascun partecipante, ossia con lo scioglimento della riserva ope legis alla data del conseguimento del titolo da parte di ognuno di essi.**

8. Devono considerarsi manifestamente infondati anche i profili di incostituzionalità della normativa primaria sollevati dalla difesa degli intervenienti in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., con riferimento all'interpretazione qui accolta, alla luce delle considerazioni già svolte. Infatti non sussistono ragioni di par condicio e di merito professionale per appiattare "al ribasso" la tempistica dei corsi e dello scioglimento delle riserve sulle situazioni meno efficienti ed efficaci; il residuo di casualità derivante da questa impostazione non è dissimile da quello che si verifica in altre situazioni (si pensi alle graduatorie locali per l'accesso al "numero chiuso" universitario, ritenute legittime da questo Tribunale); mentre il fatto che la maggiore rapidità di gestione di alcune procedure possa essere stata il frutto di una minore qualità dell'insegnamento è circostanza fattuale che non può retroagire sull'interpretazione della norma, e che comunque richiederebbe puntuale dimostrazione in giudizio.

9. Nel caso di specie, quindi, il ricorso va accolto nella parte impugnatoria, con assorbimento dei profili di censura non esaminati, e con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

10. Va quindi riconosciuto il legittimo interesse dei ricorrenti ad una sollecita chiusura dei corsi in questione, con i conseguenti esami; i ricorrenti medesimi sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, senza indicazione di alcuna riserva, a seguito del superamento dell'esame conclusivo del corso. 11. Allo stato le ulteriori domande reintegratorie e risarcitorie di cui al precedente punto 1.2, lettere C) e D) non possono essere considerate ammissibili.

Si tratta infatti di questioni che potranno eventualmente acquistare rilievo concreto solamente in esito all'attività attuativa che l'Amministrazione porrà in essere a seguito della presente sentenza.

12. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, avuto riguardo alla novità e alla complessità della questione (considerati anche gli esiti divergenti verificatisi nella fase cautelare del presente giudizio, rispettivamente in primo grado e in appello).

**P.Q.M.**

**il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III - bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l'effetto annulla gli atti impugnati.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2008, con l'intervento dei signori:

Saverio Corasaniti - Presidente

Giulio Amadio - Consigliere

Francesco Arzillo - Consigliere Est.

Il Presidente L'estensore